



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000159-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA IN LOCALITA' "SAGNAS", NEL COMUNE DI DEMONTE.

PROPONENTE: C.L.I.S. S.R.L. - REG. PIANETTO, 1 - 12010 MOIOLA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 30.05.2018 con prot. n. 40490, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della sig.ra COMBA Antonella, in qualità di legale rappresentante della C.L.I.S. S.r.l., con sede legale in Reg. Pianetto n. 1 a Moiola;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 04 giugno 2018 al 18 luglio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 41801 del 04.06.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2.";

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti del procedimento, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 51660 del 06.07.2018 la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, ha espresso le seguenti osservazioni:
" (...) preso atto che l'area interessata dall'intervento previsto, come individuata (terreni pianeggianti nella piana valliva dello Stura, nella quale il corso d'acqua ha modificato storicamente il suo tracciato, parte meridionale del lotto di cava), è soltanto marginale all'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera "e" del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., come risulta anche dalla nota del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, per la convocazione della prima Conferenza di servizi del 28/03/2018, bensì ricade in zona SIC/ZPS (IT 1160036 Stura di Demonte), per cui l'autorizzazione per l'attività estrattiva è comprensivo del parere positivo di incidenza ambientale, vista la documentazione relativa allo studio idraulico del torrente Stura e dell'assetto idrogeologico del fondovalle, preso atto che l'intervento previsto riguarda il completamento in termini di recupero ambientale dell'attività estrattiva conclusa, finalizzato al ripristino della destinazione d'uso agricola dei terreni di cava (prato-pascolo), con opere di ritombamento, inerbimenti e piantumazioni volti a

minimizzare l'impatto generato dell'attività estrattiva, preso atto dello stato di avanzamento e degli esiti degli interventi di recupero ambientale eseguiti nelle aree limitrofe di cava, già ripristinate nell'ambito delle precedenti autorizzazioni (lotti 1 e 2),

valutato l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, che in linea di massima risultano coerenti con gli indirizzi e le direttive del Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017, verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela archeologica in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico/paleontologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Demonte.

Preso atto che da progetto non sono previsti nuovi interventi di scavo, bensì il completamento in termini di recupero ambientale dell'attività estrattiva conclusa.

questo Ufficio, per quanto di competenza e per i soli aspetti paesaggistici e archeologici, comunica che non si ravvedono motivazioni ostative alla realizzazione del progetto."

- con nota prot. ric. n. 43849 dell'11.06.2018 la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, ha espresso le seguenti osservazioni:

" (...) L'area in esame si colloca nel fondovalle alluvionale del torrente Stura di Demonte, in sponda orografica destra, in territorio del Comune di Demonte (CN); nell'intorno sono già stati realizzati interventi di coltivazione mineraria.

Il progetto di completamento dell'intervento estrattivo, oggetto dell'istanza, riprende integralmente l'impostazione e le previsioni del precedente progetto autorizzato ai sensi della allora vigente L.R. 69/78, senza alcuna modifica o variazione.

Con una successione di atti autorizzativi, i lavori minerari, dopo aver preso avvio alcuni decenni or sono in territorio del limitrofo Comune di Moiola (CN), sono avanzati verso ovest, "risalendo" lungo il margine del fondovalle, con l'acquisizione di nuovi lotti di terreno da parte della Ditta, con contestuale recupero e ripristino ambientale di quelli esauriti.

Alla data del dicembre 2017, parte dei terreni di cava, (lotti 1 e 2), risulta ormai completamente ritombata e riportata all'originaria quota topografica, in continuità altimetrica e morfologica con i terreni circostanti.

Su un'estensione pari a circa 35.930 m² (porzione centro - orientale dell'area estrattiva), risultano ormai quasi completate le operazioni di ritombamento, e si stanno ultimando le operazioni di recupero ambientale, già completate su una superficie di circa 32.530 m².

La fossa residua di scavo, ancora in attesa di ritombamento, corrisponde ad una porzione sub-rettangolare di terreno allungata in direzione nord - sud, ampia circa 100 x 30 m, posta all'estremità occidentale dell'area (lotto 3), con un'estensione dell'ordine di circa 3.400 m², cui si aggiunge un'area, immediatamente a est, con una superficie di circa 4.300 m², in cui le operazioni di ritombamento devono ancora essere ultimate, in termini di spianamento e livellamento della superficie.

L'operazione di ritombamento della fossa di coltivazione verrà completata utilizzando, essenzialmente, sabbie silicee provenienti dalla Sibelco Italia S.p.A. di Robilante, come già previsto nell'ambito della vigente autorizzazione; negli anni trascorsi, questo materiale è stato integrato con il materiale alluvionale presente nell'invaso di Fedio, in territorio del medesimo Comune di Demonte, posto a pochi chilometri dal sito di cava, lungo la vallata del t. Kant, rimosso da ENEL durante i lavori di manutenzione del bacino, e con parte dello stesso materiale scavato, riutilizzato quale "strato drenante intermedio" nelle operazioni di ritombamento.

La sistemazione finale, ad uso agricolo, prevede il riporto di uno strato di terreno agrario.

Nel corso dell'iter autorizzatorio, dovrà essere prevista quanto meno una modifica della scheda d'area delle NTA del PRGC, per quelle porzioni di terreno la cui destinazione d'uso attuale non risulta conforme con l'attività prevista in progetto.

Per quanto riguarda l'interferenza del progetto con l'area SIC/ZPS IT 11600036 "Stura di Demonte", con nota prot. n. 26296 del 20.03.2018, era stato richiesto il parere del competente Settore Biodiversità e Aree Naturali della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del

Territorio, che ha risposto per le vie brevi (e-mail del 29.03.2018), chiarendo che "Ai fini del prosieguo dell'istruttoria e dell'espressione del parere unico regionale, rilevate le caratteristiche dell'intervento in oggetto, non si ritiene necessario attivare alcun procedimento inerente la Valutazione di incidenza in relazione all'area IT 11600036 "Stura di Demonte", in quanto le operazioni previste non si discostano da quanto precedentemente valutato ai fini dell'autorizzazione in vigore".

*Considerato quanto sopra, alla luce delle caratteristiche del progetto, è opinione di questo Settore che il progetto proposto **possa essere escluso dalla successiva Fase di Valutazione**, secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998."*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Rilevato che:

- **dal punto di vista tecnico**

Il progetto consiste nel completamento del recupero ambientale, mediante ritombamento della residua porzione ancora presente della fossa di scavo e successivo ripristino agricolo, nella cava di sabbia e ghiaia in loc. "Sagnas" del Comune di Demonte, già autorizzata ex L.R. 69/78 e oggetto di istanza di rinnovo autorizzativo ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

In particolare l'area in esame si colloca nel fondovalle alluvionale del torrente Stura di Demonte, in sponda orografica destra, in territorio del Comune di Demente (CN).

Il progetto di completamento dell'intervento estrattivo, oggetto dell'istanza, riprende integralmente l'impostazione e le previsioni del precedente progetto autorizzato ai sensi della allora vigente L.R. 69/78, senza alcuna modifica o variazione. Con una successione di atti autorizzativi, i lavori minerari, dopo aver preso avvio alcuni decenni or sono in territorio del limitrofo Comune di Moiola (CN), sono avanzati verso ovest, "risalendo" lungo il margine del fondovalle, con l'acquisizione di nuovi lotti di terreno da parte della Ditta, con contestuale recupero e ripristino ambientale di quelli esauriti. Alla data del dicembre 2017, parte dei terreni di cava, (lotti 1 e 2), risulta ormai completamente ritombata e riportata all'originaria quota topografica, in continuità altimetrica e morfologica con i terreni circostanti. Su un'estensione pari a circa 35.930 mq (porzione centro — orientale dell'area estrattiva), risultano ormai quasi completate le operazioni di ritombamento, e si stanno ultimando le operazioni di recupero ambientale, già completate su una superficie di circa 32.530 mq. La fossa residua di scavo, ancora in attesa di ritombamento, corrisponde ad una porzione sub-rettangolare di terreno allungata in direzione nord - sud, ampia circa 100 x 30 m, posta all'estremità occidentale dell'area (lotto 3), con un'estensione dell'ordine di circa 3.400 mq, cui si aggiunge un'area, immediatamente a est, con una superficie di circa 4.300 mq, in cui le operazioni di ritombamento devono ancora essere ultimate, in termini di spianamento e livellamento della superficie. L'operazione di ritombamento della fossa di coltivazione verrà completata utilizzando, essenzialmente, sabbie silicee provenienti dalla Sibelco Italia S.p.A. di Robilante, come già previsto nell'ambito della vigente autorizzazione. La sistemazione finale, ad uso agricolo, prevede il riporto di uno strato di terreno agrario.

- **dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

La Ditta dovrà ottenere Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016.

- **dal punto di vista ambientale**

Dall'attuazione di quanto proposto non si evidenziano aspetti di impatto ambientale di rilievo sulle componenti ambientali interferite.

In data 1° agosto 2018, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 57366 del 31.07.2018 e dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 46335 del 19.06.2018, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, considerato che il progetto in esame riguarda il completamento di un'attività già autorizzata che negli anni non ha manifestato, da un punto vista ambientale, criticità particolari.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ric. n. 51660 del 06.07.2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e la nota prot. ric. n. 43849 dell'11.06.2018 della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 1° agosto 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 30.05.2018 con prot. n. 40490, da parte della sig.ra COMBA Antonella, in qualità di legale rappresentante della C.L.I.S. S.r.l., con sede legale in Moiola, Reg. Pianetto n. 1, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento in oggetto, trattandosi del completamento di un'attività già autorizzata ed attiva sottoposto a procedura di rinnovo autorizzativo ex L.R. 23/2016 e s.m.i., non avendo negli anni manifestato, da un punto vista ambientale, criticità particolari, non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Patrizia OLIVA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale